



CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO PER LE SPESE ELETTORALI PRESSO LA
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022

**REFERTO SUI RENDICONTI RELATIVI ALLE SPESE PER LA
CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI
FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE
HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI
ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI
SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI
PALERMO**

*(Art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96)*





CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO PER LE SPESE ELETTORALI PRESSO LA
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022

**REFERTO SUI RENDICONTI RELATIVI ALLE SPESE PER LA
CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI
FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE
HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI
ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI
SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI
PALERMO**

*(Art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96)*

COMPONENTI DEL COLLEGIO:

SALVATORE PILATO - Presidente

ANTONIO TEA - Componente

GIUSEPPE DI PRIMA - Componente

FUNZIONARI CHE HANNO COLLABORATO:

PATRIZIA GERACI

ANTONIO CARUSO

ROSALIA SCATASSA

EDITING: VINCENZO GIACONIA



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

IL COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI
PRESSO LA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022

composto dai magistrati:

Pres. Salvatore PILATO – Presidente

Ref. Antonio TEA - Componente

Ref. Giuseppe DI PRIMA - Componente

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali alla Camera e al Senato;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*;

VISTO, altresì, l’art. 14 *bis* del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

VISTO l’art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), che ha successivamente modificato l’art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, intestando alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.14 del 16 giugno 2000, come modificato dalle deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 24/SEZ.AUT/2013/INPR e n. 12/SEZ.AUT/2014/QMIG, contenenti, rispettivamente, i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di cui al D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

VISTO il decreto n. 93/2022/CONTR del 31 agosto 2022 del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana, con il quale è stato costituito questo Collegio di controllo sulle spese sostenute in occasione delle elezioni, tenutesi nel territorio della Regione siciliana nel 2022, per il rinnovo dei consigli comunali;

VISTA la disposizione n. 4/2022/SEZ.CONTR. del 26 settembre 2022, con la quale il Dirigente della Segreteria amministrativa del Servizio di supporto della Sezione di controllo ha provveduto a individuare i Revisori assegnati a questo Collegio per l'espletamento dell'attività istruttoria;

VISTA la delibera n. 191/2022/CSE dell'8 novembre 2022, con la quale questo Collegio si è insediato ed ha avviato l'attività istruttoria;

VISTO il decreto presidenziale n. 75/2023 con cui è stata modificata la composizione del Collegio, disponendo la sostituzione del Magistrato Alessandro Sperandeo con il Magistrato Giuseppe Di Prima;

ESAMINATA la documentazione pervenuta in esito all'attività istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), ha modificato l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, limitando la verifica della conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, anziché a quelli con 15.000 abitanti, come previsto dalla precedente formulazione della norma;

VISTI gli esiti della odierna camera di consiglio,

DELIBERA

di approvare l'unito referto sull'esito dei controlli eseguiti sulle spese elettorali e relative fonti di finanziamento, rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte alle consultazioni elettorali in data 12 giugno 2022, per il rinnovo degli Organi elettivi nel Comune di Palermo.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, per debita conoscenza, al Consiglio comunale di Palermo, nella persona del Presidente *pro-tempore*, con invito a volerne curare la comunicazione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Ne dispone, altresì, la trasmissione all'Assessore regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica, nonché al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 27 giugno 2023.

I componenti

Antonio Tea

Il Presidente

Salvatore Pilato

Giuseppe Di Prima

Depositata in Segreteria il 29 giugno 2023

INDICE

PREMESSA	7
PARTE GENERALE	8
Fondamento normativo e ratio del controllo	9
L'attività istruttoria svolta dal Collegio	11
L'esame dei rendiconti	12
Osservazioni conclusive	15
PARTE SPECIALE	17
Spese e finanziamenti relativi al Comune di Palermo	18

PREMESSA

Il presente referto espone il risultato dei controlli effettuati dal Collegio istituito con decreto n. 93 del 31 agosto 2022 del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 96 del 6 luglio 2012, sui conti consuntivi delle spese (e delle correlate fonti di finanziamento) sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nella campagna elettorale che hanno preso parte alle consultazioni amministrative che hanno avuto luogo in data 12 giugno 2022, per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale presso il Comune di Palermo.

PARTE GENERALE

Fondamento normativo e ratio del controllo

L'art. 13 della legge n. 96 del 6 luglio 2012¹, sopra richiamato, rubricato "Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali", è inserito in un complesso di interventi rivolto alla riduzione dei contributi pubblici a partiti e movimenti politici ed ha introdotto significative innovazioni riguardanti le elezioni comunali, prevedendo, nei commi da 1 a 5, limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici, al successivo comma 6, l'applicabilità di alcune delle disposizioni contenute nella legge n. 515/1993 e, al comma 7, la disciplina del regime sanzionatorio².

¹ La legge indicata nel testo contiene: "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali".

² Si riporta il testo della norma: "1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

La tecnica utilizzata dal legislatore è consistita nell'estendere alle elezioni amministrative il modello delineato in riferimento alle elezioni nazionali dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, adottata sul presupposto dell'erogazione in favore delle forze politiche di finanziamenti pubblici (oggi aboliti ad opera del D.L. n. 149/2013, recante la "*Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore*", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014 n. 13), dei quali si intendeva garantire un corretto utilizzo.

Il controllo dei Collegi istituiti presso la Corte dei conti sulla legittimità dei rendiconti riguardanti la gestione delle campagne elettorali, sia politiche che amministrative, permane, quindi, in un mutato contesto di contribuzioni dirette esclusivamente private, senza che sussista più l'esigenza di accertarsi del corretto utilizzo di risorse pubbliche.

Va però chiarito che, anche in precedenza, tale finalità era restata puramente teorica, dal momento che, nonostante i ripetuti allarmi espressi dai Collegi succedutisi nel tempo, i partiti hanno ampiamente beneficiato di contributi statali, erogati a prescindere dalle spese dimostrate, financo a favore delle forze politiche che avevano dichiarato di non averne sostenute.³

Inoltre, il venir meno delle contribuzioni pubbliche non deve indurre a concludere che verifiche quali quella in oggetto, pur se bisognose di una ridefinizione normativa, abbiano perso attualità, considerato che la normativa destinataria del rinvio operato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 sottende un'ulteriore *ratio*, consistente nel garantire la

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni".

³ I Collegi per il controllo delle spese elettorali hanno ripetutamente censurato il sistema di finanziamento dei partiti, stigmatizzandolo, fra l'altro, nelle pagg. 14 e 15 del referto riguardante le elezioni politiche del 2008: *vd.*, inoltre, la "*analisi delle spese sostenute e dei contributi erogati nel periodo 1994-2008*", da pag. 177 a 184 e il referto per le elezioni politiche del 2013, successivo all'abolizione del contributo pubblico, che ne evidenzia le storture alle pagine da 17 a 19, dando plastica visibilità al divario fra spese e contributi nelle tavole grafiche contenute nell'appendice.

trasparenza della gestione contabile delle competizioni elettorali da parte dei partiti, la quale acquista anzi un rilievo anche maggiore in un regime di prevalenza degli apporti privati⁴.

L'attività istruttoria svolta dal collegio

Questo Collegio, insediatosi in data 8 novembre 2022⁵, si è avvalso di tre revisori appositamente designati dal Dirigente della Segreteria del Servizio di supporto con disposizione n. 4 del 26 settembre 2022.

L'attività istruttoria, in via preliminare, è stata rivolta all'individuazione, tramite i dati forniti dall'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento autonomie locali, dei Comuni interessati alla consultazione elettorale in esame e, per ciascun ente, al fine di determinare la soglia di spesa di cui all'art. 13, comma 5, della L. n.96/2012, del numero degli aventi diritto al voto.

La fase successiva è consistita nell'identificare i soggetti tenuti alla rendicontazione, o all'inoltro della c.d. "*dichiarazione negativa*", da rilasciare nel caso in assenza di finanziamenti e di spese, sollecitando, qualora gli interessati non avessero spontaneamente provveduto, l'adempimento dell'obbligo.

Il Collegio, tenuto conto delle incertezze interpretative e delle difficoltà di applicazione della disciplina, ha ritenuto di qualificare come ordinatorio il termine ricavabile dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993⁶ e dell'art. 13, comma 6, lett. c)⁷, della legge n. 96/2012, verificando caso per caso se si trattasse della violazione dell'obbligo di legge al deposito del rendiconto, soggetta a specifica sanzione (ipotesi non verificata nel caso di specie), ovvero di un mero ritardo, sanabile fino alla conclusione delle verifiche.

⁴ Cfr. l'introduzione del referto reso in occasione del rinnovo del Parlamento europeo del 2013, dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 149/2013, e la pag. 27 del referto per le elezioni politiche del 2013.

⁵ Con decreto presidenziale n. 75/2023 del 20 giugno 2023 l'iniziale composizione del Collegio è stata modificata disponendo la sostituzione del Magistrato Alessandro Sperandeo con il Magistrato Giuseppe Di Prima.

⁶ "*I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.*"

⁷ La disposizione menzionata nel testo stabilisce l'applicabilità dell'articolo 12, comma 1, della Legge 513/1993 "*intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.*"

Una volta acquisiti i consuntivi, in numerose ipotesi si è reso necessario formulare richieste istruttorie integrative riguardanti l'ammissibilità e all'inerenza delle spese, la completezza della documentazione volta a dimostrarne l'effettività (consistente prevalentemente in fatture comprovanti l'avvenuto pagamento) e l'osservanza delle disposizioni relative alle contribuzioni private (trasparenza dei contributori, dichiarazione congiunta per elargizioni provenienti da persone fisiche e delibera autorizzativa o determina equipollente ed iscrizione in bilancio per quelli promananti da società).

Infine, rilevato che le consultazioni amministrative per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale hanno avuto luogo nelle date del 12 giugno e 13 novembre⁸ 2022 ed hanno riguardato i comuni di Avola, Messina, Palermo, Paternò, Partinico, Sciacca, il Collegio ha ritenuto di individuare, quale *dies a quo*, unico per tutti i comuni, per calcolare il termine di sei mesi entro il quale concludere il controllo, quello coincidente con la data del deposito dell'ultimo rendiconto pervenuto nei termini (ossia il 27 dicembre 2022, giorno in cui è pervenuto il rendiconto della formazione politica "*lista civica per una Partinico Comunità*").

L'esame dei rendiconti

L'analisi è stata condotta nell'ambito delle linee guida tracciate dalle Sezioni delle Autonomie della Corte di conti con le deliberazioni n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, contenenti, rispettivamente, i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di cui al D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione, in continuità con le precedenti pronunce dei Collegi territoriali⁹.

In particolare, i controlli sulle spese sostenute dei partiti, movimenti o liste in occasione delle competizioni elettorali hanno avuto ad oggetto il rispetto dei limiti massimi imposti dall'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012: sotto tale profilo è emersa una vistosa

⁸ per il solo comune di Partinico.

⁹ Si menzionano, in particolare, il precedente referto del Collegio presso questa Sezione, approvato con la deliberazione n. 105/2021/CSE del 9 settembre 2021, cui si rinvia per l'*excursus* approfondito normativo delle fattispecie d'interesse.

sproporzione fra i costi effettivamente sostenuti dalle forze politiche e i limiti normativamente fissati, i quali sottendono un livello di apporti significativamente più elevato di quello registrato, restando puramente teorica l'ipotesi della loro violazione.

Sempre sul fronte delle spese, è stata accertata la loro riconducibilità alla tipologia elencata dal primo comma dell'art. 11 della legge n. 515/93¹⁰, richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, la riferibilità, anche dal punto vista cronologico, alla campagna elettorale e l'esistenza di finanziamenti a copertura, dato che un esubero delle passività sarebbe stato rivelatore di fonti di approvvigionamento non dichiarate.

A questo proposito, occorre evidenziare che, sebbene l'art. 12 della legge n. 515/1993 non faccia espresso riferimento a un controllo sulle fonti di finanziamento, alla luce di molteplici elementi, l'ambito dello scrutinio include anche l'attivo del rendiconto.

Rileva, in primo luogo, il tenore del primo comma della norma da ultimo citata, che richiede la presentazione alla Corte dei conti di un *"consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento"*; deve considerarsi, inoltre, che il successivo art. 15, comma 15, prevede una sanzione amministrativa, irrogata *"in caso di mancata indicazione nei consuntivi...delle fonti di finanziamento"*; occorre tenere conto da ultimo della *ratio legis* di rendere trasparente la gestione contabile delle campagne elettorali, soddisfatta mediante l'individuazione della copertura delle spese.

In concreto, si è registrata la preponderanza dei casi di *"dichiarazioni negative"*, in cui i rappresentanti delle liste hanno attestato di non aver ricevuti finanziamenti né sostenuto spese.

Nelle fattispecie di c.d. *"autofinanziamento"*, realizzato mediante l'utilizzo di fondi propri (presumibilmente derivanti da quote di tesseramenti, dalle rate di rimborsi percepiti in passato e dal due per mille destinato dai contribuenti), la dichiarazione dei rendicontanti

¹⁰ *"Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:*

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale."

che attestano di aver attinto a fonti del bilancio del partito è stata considerata idonea a dare prova della copertura delle spese fino al corrispondente ammontare, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 18 febbraio 1999, n. 1352.

Nelle ipotesi di apporti promananti da altri soggetti sono stati identificati i contributori ed è stata reperita la documentazione eventualmente resa necessaria dalla natura dei beneficianti.

In alcuni casi sono state elargite somme superiori al tetto oltre il quale è necessaria la c.d. *"dichiarazione congiunta"*, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l. n. 659/1981, come modificato dall'art. 1, comma 18, della legge n. 3/2019.

Tale dichiarazione, ove dovuta, è stata regolarmente riscontrata.

Non sono emerse neppure trasgressioni dell'art. 10 del D.L. n. 149/2013, che, ai commi 7 e 8, stabilisce un tetto di centomila euro annui per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche in favore dei partiti politici né dell'art. 7 della legge n. 195/1974, la cui violazione configura un illecito penale, sia sotto il profilo della verifica dell'eventuale provenienza di finanziamenti da enti pubblici e dagli altri soggetti indicati al primo comma, sia, se versati da società diverse da quelle contemplate nel primo comma, dell'osservanza del duplice requisito della deliberazione assembleare o della determina dell'amministratore unico, investito dei relativi poteri e della regolare iscrizione della posta in bilancio.

L'analisi complessiva dei rendiconti non ha evidenziato rilevanti profili di difformità rispetto alla disciplina normativa, rilevandosi che, in ogni caso, le irregolarità riscontrate, prive di gravità offensiva, non erano suscettibili né di segnalazioni ad altri organi né dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della legge n. 515/93, applicabili tramite i rinvii contenuti nel comma 6, lettera f) del 13, comma 7, della legge n. 96/2012, e dal successivo comma 7 del richiamato art. 13.

Osservazioni conclusive

Va evidenziato, in primo luogo, che la legislazione in materia di controlli sulle spese elettorali, stratificata e composta da fonti scarsamente coordinate, intesta una pluralità di compiti a soggetti diversi, senza aver cura di raccordarne le attività.

Inoltre, diverse questioni, fra cui l'interpretazione dell'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993¹¹, sono state oggetto di ricostruzioni contrastanti, rendendo incerti anche i criteri da utilizzare per il controllo.

Alcuni Collegi territoriali, infatti, hanno ritenuto che la percentuale del trenta per cento debba essere commisurata all'entità delle spese documentate ricomprese nell'elencazione contenuta nella norma richiamata e che le stesse non debbano essere supportate da pezze d'appoggio; diversamente, ove le spese indicate nel secondo comma fossero provate nel loro preciso ammontare, dovrebbero seguire il regime di cui al primo comma ed essere, cioè, rendicontate per l'intero¹².

Una diversa interpretazione, invece, impone che, ai fini della rendicontazione percentuale, sia prodotta un'idonea documentazione giustificativa, consentendo, comunque, il loro computo integrale qualora ne sia dimostrata in modo inequivoco la totale riferibilità alla singola consultazione elettorale¹³.

La questione, comunque, ai fini del presente referto, è priva di rilievo pratico, dal momento che solo una delle forze politiche ha indicato spese forfettarie, dichiarandole, però, erroneamente, senza averle effettivamente sostenute, sulla base di una inesatta esegesi della norma.

Va sottolineata, inoltre, l'assenza di collegamenti fra i bilanci delle forze politiche che ambiscono all'iscrizione e alla permanenza nel registro e al conseguimento dei benefici previsti dagli artt. 11 e 12 del D.L. n. 149/2013, assoggettati al controllo della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che

¹¹ "Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate".

¹² Cfr. le delibere della Sezione Abruzzo nn. SRCABR/12/2021/CSE e SRCABR/13/2021/CSE; *vd.* Anche le deliberazioni n. 105/2020/SRCPIE/CSE della Sezione Piemonte; n. SRCSAR/41/2016/CS della Sezione Sardegna e n. 7/SRCERO/2020/CSE della Sezione Emilia-Romagna; n.364/ SRCVEN 2019/CSE della Sezione Veneto.

¹³ Cfr. la deliberazione della Sezione Toscana n.66/2020/CSE

sono analitici, consolidati, certificati e verificati da un organismo indipendente, e i consuntivi che i Collegi istituiti presso la Sezione di controllo deve esaminare in assenza di informazioni idonee contestualizzare la gestione delle campagne elettorali nell'ambito di quelle dell'esercizio.

In conclusione, si auspica un aggiornamento normativo, che, salvaguardando la specificità del controllo intestato ai Collegi presso le Sezioni regionali della Corte, renda più incisivi gli strumenti istruttori a loro disposizione, anche attraverso l'istituzione di canali di circolazione di informazioni fra il Collegio e la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

PARTE SPECIALE

Comune di PALERMO elettori 547.369 - limite di spesa per ciascuna lista euro 547.369,00

Hanno preso parte alla competizione elettorale svolta nella data del 12 giugno 2022 n. 20 partiti, movimenti, liste.

Il Consiglio comunale si è insediato in data 2 agosto 2022.

Il termine per la presentazione dei rendiconti presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Sicilia da parte delle forze politiche interessate scadeva il 16 settembre 2022 (45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 12, c.1, della L. n. 515 del 10 dicembre 1993, comma modificato dall'art. 14 bis, c. 1 del D.l. n. 149 del 28 dicembre 2013).

Liste elettorali		Fonti di finanziamento dichiarate	Spese dichiarate	di cui non ammesse
1	Azione con Calenda	€ 5.130,69	€ 5.127,89	
2	Forza Italia	€ 326,30	€ 424,19	€ 97,89
3	Fratelli d'Italia nazionale Fratelli d'Italia Palermo	€ 7.800,00 € 17.988,09	€ 7.800,00 € 17.988,09	
4	UDC	0	0	
5	Prima l'Italia	0	0	
6	Alleanza per Palermo	€ 30.700,00	€ 28.332,57	€ 228,80
7	Sinistra Civica Ecologista	€ 8.589,00	€ 8.549,80	€ 1.500,00
8	E Tu Splendi Palermo	0	0	
9	Rompi il Sistema	0	0	
10	Lavoriamo per Palermo	0	0	
11	Rinascita Palermo Francesca Donato Sindaco	€ 30.535,22	€ 30.535,22	€ 5,71
12	Progetto Palermo	0	0	
13	Siciliani Liberi Popolo della Famiglia - Con paragone Palermo non molla mai - Ciro Lo Monte Sindaco	0	0	
14	Movimento Cinque Stelle	0	0	
15	Partito Democratico	0	0	
16	Noi con l'Italia	0	0	
17	Rita Barbera Sindaco	0	0	
18	Potere al Popolo	€ 750,00	€ 750,00	
19	Moderati per Lagalla	0	0	
20	Democrazia Cristiana	€ 4.000,00	€ 3.827,92	
Totale spese dichiarate		€ 105.819,30	€ 103.335,68	€ 1.832,40
Limite generale ammissibile per il Comune			€ 10.947.380,00	
Incidenza totale spese/limite generale			0,94%	

1. Azione con Calenda

In data 25 luglio 2022 (entro il termine di legge), il Segretario e legale rappresentante del partito Azione ha inviato un rendiconto, indicante fonti di finanziamento, derivanti da mezzi propri del partito, pari a euro 5.130,69 e spese per complessivi euro 5.127,89.

A tal proposito è stato allegato l'elenco dei movimenti del conto corrente con le quote di tesseramento e i contributi versati da privati con le loro generalità.

Successivamente in data 28 novembre 2022 (oltre il termine di legge) la delegata di lista, Monica Bracco ha presentato una dichiarazione negativa di spesa.

In considerazione della divergenza tra i contenuti della dichiarazione resa dal delegato locale e quelli del rendiconto trasmesso dal Segretario nazionale sono stati chiesti opportuni chiarimenti (con nota prot. Cdc n. 1967 del 21 febbraio 2023).

Il Segretario nazionale, con nota del 1° marzo 2023, protocollo Corte dei conti n. 2284 del 2 marzo 2023, ha riferito che: *“Il rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista denominata "AZIONE con Calenda”, che ha partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Palermo svoltesi il 12 giugno 2022, è quello inviato dal sottoscritto Legale Rappresentante di AZIONE in data 25 luglio 2022 in quanto le spese che sono state sostenute per tale campagna elettorale sono state effettuate dal Tesoriere Nazionale del partito, dai conti correnti del Partito e quindi rendicontate;*

Il rendiconto inviato dalla signora Monica Bracco è stato inoltrato senza che alla stessa fosse attribuito alcun potere né di spesa né di rendicontazione, ricoprendo la signora Bracco unicamente il ruolo di delegata della lista per lo svolgimento delle operazioni inerenti e conseguenti alle elezioni amministrative a Palermo;

Il sottoscritto Legale Rappresentante di AZIONE non ha avuto alcuna notizia in merito all'invio di tale secondo rendiconto che, come si può notare, è stato trasmesso trascorsi parecchi mesi dalle elezioni a termini di presentazione oramai scaduti pertanto l'erroneo invio effettuato dalla signora Monica Bracco ha determinato la confusione su quale fosse il rendiconto delle spese sostenute dalla lista "AZIONE con Calenda”, dovendosi, invero, ritenere che l'unico ed effettivo rendiconto della lista in precedenza indicata, è quello inviato dal sottoscritto in data 25 luglio 2022”.

Alla luce dei chiarimenti ottenuti, per quanto riguarda l'incongruenza relativa alla trasmissione del rendiconto in contrasto con la dichiarazione negativa inviata dalla delegata locale della lista *“Azione con Calenda”*, il Collegio, data l'assenza di regole concernenti

l'investitura ufficiale di un soggetto incaricato dell'adempimento, ritiene valida la trasmissione del rendiconto redatta dal Segretario nazionale.

La spesa di euro 5.127,89 (documentata attraverso la produzione delle relative fatture) è stata così contabilizzata: euro 922,00 ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 515 del 10 dicembre 1993; euro 3.120,00 relativi alla lett. b); euro 1.040,00 inerenti alla lett. c) dello stesso comma; euro 44,69 destinate all'autenticazione delle firme, precisamente 1/24 dell'importo totale di euro 1.072,53 per la presentazione di tutte le liste elettorali nazionali ed euro 1,20 relativi a oneri passivi per commissioni bancarie.

Pertanto, considerato che le spese (debitamente documentate) sono incluse nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono rispettose del limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e sono coperte da adeguato finanziamento, il rendiconto deve essere dichiarato regolare.

2. Forza Italia

In data 1° agosto 2022 (entro il termine di legge), il Commissario Amministratore nazionale, Senatore Alfredo Messina, ha inviato un rendiconto, in cui sono indicate fonti di finanziamento, derivanti da libere contribuzioni in denaro, pari a euro 326,30 e spese per complessivi euro 424,19, di cui euro 326,30 destinate all'autenticazione delle firme ed euro 97,89 contabilizzate ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 10 dicembre 1993.

Dall'analisi del rendiconto, presentato dal Commissario nazionale del partito, e della documentazione allegata sono emerse talune incongruenze che hanno reso necessario un supplemento istruttorio.

Con nota prot. Cdc n. 1965 del 21 febbraio 2023 sono state, quindi, chieste delucidazioni in merito al disallineamento tra le spese e le fonti di finanziamento tale per cui queste ultime non coprivano le spese "forfettarie", di cui al secondo comma del richiamato art. 11, dichiarate nella misura di euro 97,89.

Il Commissario, con nota del 22 febbraio 2023, protocollo Corte dei conti n. 2025 del 23 febbraio 2023, ha riferito che *"per quanto riguarda l'ammontare di € 97,89 esposto nelle spese a forfait Vi precisiamo che il Movimento Politico Forza Italia non ha effettivamente sostenuto alcuno dei costi ai sensi di legge ricompresi in tale voce. Gli stessi sono stati esposti nel rendiconto solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 il quale*

stabilisce che le spese elencate in suddetta normativa sono calcolate in misura forfettaria e nella percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate; tale percentuale nel rendiconto in questione è appunto pari ad € 97,89. Di conseguenza non esistono fonti di finanziamento per l'importo in questione".

Alla luce dei chiarimenti ottenuti possono dunque trarsi le seguenti conclusioni.

La spesa di euro 97,89 non è mai stata sostenuta e, dunque, non avrebbe dovuto essere inserita nel rendiconto.

Il finanziamento di euro 326,30, proveniente da contributori dei quali sono stati precisati i nominativi, appare regolare.

La spesa corrispondente di euro 326,30 è ammissibile, dal momento che è ricompresa nell'art. 11, lettera d), della legge n. 515/1993 ed è stata documentata attraverso la produzione della fattura n. 83 del 30 giugno 2022, da cui si evince che la prestazione, consistente nella redazione di una procura speciale notarile (n. di rep. 21.196 del 27 aprile 2022), relativa alle elezioni amministrative siciliane, compensata con un onorario totale di euro 890,00, da dividere per il numero (pari a tre) dei comuni siciliani in cui il partito Forza Italia ha partecipato alla competizione elettorale del 12 giugno 2022.

La spesa è stata altresì documentata dalla fattura n. 2320/22 del 12 maggio 2022 atto di deposito a rogito per l'inserimento del cognome nel simbolo Forza Italia repertorio 57812 e 57809 del 21 aprile 2022, il cui importo è stato ripartito pro-quota nei singoli rendiconti dei comuni che hanno partecipato alle amministrative 2022 ove presente la lista del Movimento politico "Forza Italia, quello relativo al comune di Palermo è di euro 29,63.

Pertanto, considerato che la sola spesa effettiva, pari di euro 326,30, è inclusa nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è rispettosa del limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 ed è coperta da adeguato finanziamento, il rendiconto deve essere dichiarato regolare, tranne che per l'importo di euro 97,89 per le ragioni sopra esposte.

3. Fratelli d'Italia

In data 6 luglio 2022 (entro il termine di legge), il Segretario del partito nazionale Fratelli d'Italia, Roberto Carlo Mele, ha inviato un rendiconto indicante fonti di finanziamento, derivanti da mezzi propri del partito, pari a euro 7.800,00 e spese per complessivi euro

7.800,00 (tutte riconducibili alle tipologie di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 515/1993).

Successivamente, in data 21 febbraio 2023 (oltre il termine di legge), il Segretario amministrativo, Caterina Ciraulo ha trasmesso un altro rendiconto indicante fonti di finanziamento per un totale di euro 17.988,09 (di cui euro 16.818,09 derivanti da mezzi propri del partito e euro 1.170,00 quali *“debiti verso fornitori il cui pagamento avverrà successivamente alla data di presentazione del rendiconto”*) e spese per complessivi euro 17.988,09.

Dall'analisi dei due rendiconti presentati e della documentazione allegata sono emerse talune incongruenze che hanno reso necessario un supplemento istruttorio.

Con nota prot. Cdc n. 2505 dell'8 marzo 2023 sono state, quindi, chieste delucidazioni in merito:

- alla trasmissione di due rendiconti, uno inviato dal Segretario nazionale e uno dal Segretario amministrativo locale del partito *“Fratelli d'Italia”*;
- alla necessità di esplicitare, nel caso in cui il rendiconto da prendere in esame fosse stato il secondo (cioè quello trasmesso dal Segretario Amministrativo, Ciraulo), con quali mezzi sarebbe stato assolto il pagamento del debito indicato nel punto C) delle entrate *“debiti verso fornitori il cui pagamento avverrà successivamente alla data di presentazione del rendiconto”*, di euro 1.170,00;
- alla produzione della fattura del 27 maggio 2022 intestata alla Promotrading Italia di Montes Michele, dell'importo di euro 790,40, citata ma materialmente non trasmessa.

Il Commissario, con nota del 15 marzo 2023, protocollo Corte dei conti n. 2774 del 15 marzo 2023, ha così giustificato la trasmissione di due differenti rendiconti:

«il partito nazionale Fratelli d'Italia... si è dotato di una struttura territoriale costituita da autonomie economico finanziarie a livello provinciale e regionale, che redigono un proprio bilancio, essendo legittimate a sostenere delle spese. [...]

In occasione della campagna elettorale per il rinnovo degli enti territoriali sia il partito nazionale che l'autonomia territorialmente competente sono tenuti a presentare propri rendiconti sulle attività compiute a sostegno della lista Fratelli d'Italia partecipante alla competizione elettorale, nel rispetto del tetto di spesa complessivo indicato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012 n. 96».

Per quanto riguarda il debito di euro 1.170,00, di cui alla fattura n. 898 del 15/6/2022, inserito tra le entrate è stato saldato alla data di trasmissione della nota con disponibilità proprie

dell'autonomia economico finanziaria di Fratelli d'Italia Palermo.

In merito all'inserimento, tra le fonti di finanziamento, di una posizione debitoria verso i propri fornitori, si segnala la seguente precisazione contenuta nel Referto (approvato con deliberazione 9 CSE Pol-Reg 2018 - 11 Settembre 2019) sui consuntivi riguardanti le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento, presentatati dai rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno preso parte alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica che hanno avuto luogo in data 4 marzo 2018: *“Va evidenziato che alcune forze politiche, impropriamente, hanno indicato quali fonti di finanziamento i debiti verso fornitori”*.

Infine, è stata trasmessa la fattura del 27 maggio 2022 intestata alla Promotrading Italia di Montes Michele, dell'importo di euro 790,40 mancante.

In conclusione, alla luce dei chiarimenti forniti il Collegio prende atto della trasmissione di due rendiconti, tenuto conto che la somma di entrambi gli importi non supera il tetto di spesa complessivo indicato dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012 n. 96, e che sono supportati dalle relative fatture, entrambi i rendiconti sono dichiarati regolari.

4. UDC - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro

In data 27 luglio 2022 (entro il termine di legge), il Segretario amministrativo nazionale del partito, Calogero Di Carlo, ha trasmesso una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese per la campagna elettorale relativa alle elezioni dei Consigli comunali del 12 giugno 2022 nei comuni siciliani, tra cui Palermo.

5. Prima l'Italia

In data 27 luglio 2022 (entro il termine di legge), il legale rappresentante del partito, Giulio Centemero, ha trasmesso un rendiconto attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

6. Alleanza per Palermo

In data 11 agosto 2022 (entro il termine di legge), il Presidente della lista, Paola D'Arpa, ha presentato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese e, contestualmente, con la stessa pec, ha inviato anche un rendiconto, completo di documentazione e fatture intestate alla lista, in cui sono indicate fonti di finanziamento

derivanti da “erogazioni liberali”, pari a euro 30.700,00 e spese per complessivi euro 28.332,57, contabilizzate ex art. 11, c. 1 lett. a) e lett. e), della legge n. 515/1993 (produzione acquisto e affitto di materiali e mezzi per la propaganda e personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale).

Pertanto, si è reso necessario un apposito approfondimento (effettuato con nota prot. Cdc n. 2918 del 20 marzo 2023) volto ad acquisire spiegazioni e integrazioni documentali in ordine ai seguenti punti:

- incongruenza tra la contestuale trasmissione della dichiarazione negativa e del rendiconto;
- necessità di trasmettere, qualora il documento da prendere in esame fosse stato il rendiconto, la delibera di autorizzazione dell’organo sociale competente e la documentazione comprovante l’iscrizione nel bilancio societario della corrispondente somma, per i contributi erogati dalle società pari rispettivamente a euro 500,00, euro 1.000,00 e euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 195 del 1974 nonché le dichiarazioni congiunte, previste per i contributi superiori a tremila euro nell’anno, formalizzate ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 659 del 1981, come modificato dall’art. 11 della legge n. 96 del 2012 e, successivamente, dall’art. 1, comma 18, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per il contributo erogato da una società (pari a euro 5.000,00) e per le libere erogazioni di un contribuente (pari a complessivi euro 7.000,00).

Con nota del 26 aprile 2023 (acquisita in pari data con prot. Cdc n. 4157) il Presidente della lista ha, da un lato, confermato che il documento da prendere in considerazione per la campagna elettorale era il rendiconto indicante spese per euro 28.332,57 e, dall’altro, ha precisato che la dichiarazione negativa è stata trasmessa per mero errore.

Lo stesso, inoltre, ha trasmesso tutto il corredo documentale richiesto.

Dall’esame della documentazione versata in atti, è stato rilevato il parziale mancato pagamento di una delle fatture allegate.

Nello specifico, per quanto riguarda il fornitore “DAMIR S.R.L.”, è stata ricostruita la seguente situazione:

N. fattura	Importo	Pagamento da estratto conto
V1/998 del 14/03/2022	€ 1.456,00	€ 1.456,00 Data Operazione: 15.03.2022 Data Valuta: 14.03.2022
V1/1172 del 25/03/2022	€ 1.456,00	€ 1.456,00

		Data Operazione: 29.03.2022 Data Valuta: 28.03.2022
V1/1379 del 08/04/2022	€ 1.456,00	€ 1.227,20 Data Operazione: 12.04.2022 Data Valuta: 11.04.2022
V1/1612 del 27/04/2022	€ 1.227,20	€ 1.227,20 Data Operazione: 04.05.2022 Data Valuta: 04.05.2022

Dal prospetto emerge come, a fronte di fatture recanti un importo complessivo pari a euro 5.595,20, siano stati disposti pagamenti per complessivi euro 5.366,40 (con una differenza pari a euro 228,80).

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il rendiconto deve essere dichiarato regolare ad eccezione dell'importo di euro 228,80, iscritto in spesa, di cui non è stato dimostrato l'avvenuto pagamento.

7. Sinistra Civica Ecologista

In data 14 ottobre 2022 (oltre il termine di legge), i presentatori della lista, Vincenzo Fumetta e Maria Stella Amato hanno trasmesso un elenco di spese ammontanti a euro 7.534,10 e un elenco di libere contribuzioni degli associati, per euro 7.529,00.

Le spese conteggiate in tale documento erano così articolate:

- a) euro 1.500,00 quale contributo al candidato sindaco;
- b) euro 5.864,00 ricompresi nell'art. 11, comma 1 lettera a), della legge n. 515 del 1993 e giustificati dalla fattura n. 1852/2022 del 9 giugno 2022 intestata ad Alessi spa dell'importo di euro 4.108,00 (di cui conteggiati, inizialmente, nel rendiconto, euro 3.108,00) e dalla fattura n. 141 del 10 giugno 2022 intestata tipografia Publistampa di euro 2.756,00.
- c) euro 50,10 relativi a oneri bancari;
- d) euro 120,00 riguardanti spese di soggiorno riconducibili, per tipologia, al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 515 del 10 dicembre 1993.

Con nota prot. Cdc n. 2508 dell'8 marzo 2023 sono stati chiesti chiarimenti relativamente alla divergenza tra il totale della suddetta fattura n. 1852/2022 del 9 giugno 2022 intestata ad Alessi spa (pari a euro 4.108,00) e il totale rendicontato in relazione a tale fattura, pari invece a euro 3.108,00 (derivante dalla sommatoria di tre acconti, due di euro 1.000,00 ciascuno e uno di euro 1.108,00).

L'Avv. Parrocchia, con nota dell'8 marzo 2023, acquisita con prot. Cdc n. 2524 del 9 marzo 2023, ha precisato, in merito, che "Alla data di invio del rendiconto, 14 ottobre 2022, l'associazione Sinistra Civica Ecologista risultava debitrice nei confronti della Alessi spa di euro 1000,00, in quanto per mancanza di fondi non ha ancora provveduto a saldare la fattura n. 1852/2022.

Detto importo è stato in parte versato in data 24.11.2022, a mezzo bonifico bancario n. 001808038 per l'importo di euro 600,00, che si allega alla presente.

In data 6.3.2023, a seguito di sollecito di pagamento da parte della società creditrice in data 9.12.22 e 2.2.23, Sinistra Civica Ecologista ha provveduto a versare l'ulteriore importo di euro 300,00 alla Alessi spa a mezzo bonifico bancario CRO n. 0000028000266406480460004600IT per pagamento rif. Partita n. 90284/2022, come da documenti che si allegano.

L'associazione Sinistra Civica Ecologista alla data odierna risulta debitrice nei confronti della Alessi spa di ulteriori euro 100,00 in riferimento alla fattura n. 1852 del 9.6.2022, il cui importo complessivo è pari ad euro 4.108,00".

Successivamente, a seguito di sollecito da parte del Collegio (nota prot. Cdc n. 2569 del 10 marzo 2023), in data 15 marzo 2023 è stato ritrasmesso il rendiconto aggiornato con il conteggio degli ulteriori pagamenti inerenti alla fattura n. 1852/2022 del 9 giugno 2022 intestata ad Alessi spa di euro 4.108,00, e delle relative libere erogazioni.

Nello specifico, tale documento riporta contributi per un totale di euro 8.589,00 e spese per un importo pari a complessivi euro 8.549,80.

Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti, il rendiconto può considerarsi regolare ad eccezione della spesa di euro 1.500,00 euro relativa al contributo destinato al candidato sindaco la quale, a rigore, non rientra in alcuna delle voci elencata dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e afferisce alla campagna elettorale del singolo candidato piuttosto che a quella della lista.

Si rammenta, al riguardo, che la normativa opera una netta separazione tra l'obbligo di rendicontazione della formazione politica e quello del singolo candidato, affidando i relativi controlli a due organi distinti.

In particolare, con riferimento alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale è affidato, come anticipato, ad un apposito Collegio, composto da tre magistrati, istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei

conti, mentre la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

8. E Tu Splendi Palermo

In data 28 novembre 2022 (oltre il termine di legge), la delegata di lista, Roberta Sanzone, ha trasmesso una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

9. Rompi Il Sistema

In data 28 novembre 2022 (oltre il termine di legge), la delegata di lista, Maria Saeli, ha trasmesso una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

10. Lavoriamo per Palermo

In data 7 settembre 2022 (entro il termine di legge), il primo firmatario della lista, Antonino Zito, ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

11. Rinascita Palermo Francesca Donato Sindaco

Il rendiconto è stato presentato in data 16 settembre 2022 (entro il termine di legge), congiuntamente da Giovanni Quarto Callea e Salvatore Mannina, nella rispettiva qualità di Presidente e Tesoriere della lista.

Tale documento è stato trasmesso con una nota di accompagnamento nella quale, da una parte, si attestava che il rendiconto riepilogava le entrate e le uscite sostenute dal Comitato Elettorale a sostegno della lista *“Rinascita Palermo Francesca Donato Sindaco”* e, dall'altra, si specificava che: *“Complessivamente sono state sostenute da questo Comitato Elettorale spese elettorali per euro 30.535,22. Questo importo complessivo di spese elettorali sostenute sono da considerarsi valore di beni e servizi conferiti per il 67,25% alla Candidata Sindaco e Consigliere Francesca Donato e per il 32,75% a sostegno degli altri 38 Consiglieri comunali presenti nella lista (una spesa media cadauno di euro 263,15 – volantini, ecc.)”*.

Pertanto, non spettando a questo Collegio il controllo sulle spese affrontate dai singoli candidati, bensì su quelle sostenute per la campagna elettorale da partiti, movimenti, liste, con nota prot. Cdc n. 2506 dell'8 marzo 2023, è stato chiesto al Presidente e al Tesoriere di

chiarire quali fossero le spese sostenute per la campagna elettorale della lista *“Rinascita Palermo Francesca Donato Sindaco”* con le relative fonti di finanziamento.

Con nota di riscontro prot. Cdc n. 4193 del 28 aprile 2023 è stato precisato come la spesa sostenuta fosse da riferirsi interamente alla lista per la campagna elettorale 2022.

In disparte l'importo di euro 5,71 (euro 5,40 + euro 0,31), versato a titolo di sanzioni e interessi passivi in relazione all'esecuzione di un ravvedimento operoso (che, a rigore, non può qualificarsi come spesa relativa alla campagna elettorale ai sensi dell'art. 11 della legge n. 515 del 1993), tutte le restanti spese, pari complessivamente a euro 30.529,51, risultano: *a)* documentate, *b)* ricomprese nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, riguardando, in particolare, l'acquisto di manifesti, roll-up, affitto locali e oneri bancari, *c)* rispettose del limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, *d)* supportate dalle relative fatture e ricevute.

Le entrate, pari a euro 30.535,22, promanano da libere contribuzioni e da abbuoni nelle fatture.

A questo proposito, con nota prot. Cdc n. 4261 del 3 maggio 2023, è stato chiesto di integrare la documentazione prevista per le contribuzioni da parte delle società ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 195 del 1974, nonché quella relativa ai contributi di importo superiore a euro 3.000,00 nell'arco dell'anno di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 659 del 1981.

Tale documentazione è stata, poi, effettivamente trasmessa.

Alla luce della superiore ricostruzione, il rendiconto può reputarsi regolare ad eccezione della spesa di euro 5,71 che, in quanto corrisposta a titolo di sanzioni e interessi per il versamento tardivo di ritenute di acconto, risulta finalizzata alla regolarizzazione della posizione contributiva e fiscale del Comitato elettorale piuttosto che alla campagna elettorale.

12. Progetto Palermo

In data 27 gennaio 2023 (oltre il termine di legge), i delegati di lista, Sergio Lima e Riccardo Lombardo, hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

13. Siciliani Liberi Popolo della Famiglia - Con paragone Palermo non molla mai - Ciro Lo Monte Sindaco

In data 25 gennaio 2023 (oltre il termine di legge) il delegato di lista, Massimo Costa, ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

14. Movimento Cinque Stelle

In data 27 gennaio 2023 (oltre il termine di legge) il delegato di lista, Gioacchino Guccione, ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

15. Partito Democratico

In data 1° febbraio 2023 (oltre il termine di legge) il delegato di lista, Antonino Bongiovanni, ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

16. Noi Con L'Italia

In data 16 febbraio 2023 (oltre il termine di legge) il delegato di lista, Salvatore Caltagirone, ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

17. Rita Barbera Sindaco

In data 28 febbraio 2023 (oltre il termine di legge) la mandataria di lista, Rosa Guagliardo, ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

18. Potere Al Popolo

In data 2 marzo 2023 (oltre il termine di legge) il delegato di lista, Benedetto Prestifilippo, ha comunicato che la lista ha sostenuto un'unica spesa, di euro 750,00, presso una tipografia, allegando all'uopo la fattura n. 227-FE del 22 giugno 2022, pagata con bonifico.

Con nota del 10 marzo 2023, acquisita con prot. Cdc n. 2614 del 13 marzo 2023, il Presidente del Movimento politico nazionale, Giampiero Laurenzano, ha specificato che la spesa per la campagna elettorale delle elezioni amministrative nella città di Palermo, della lista "Potere al Popolo" è stata sostenuta con fondi propri del Movimento politico, derivanti dal versamento della quota associativa delle aderenti e degli aderenti.

Pertanto, poiché la spesa (debitamente documentata) è ricompresa nella tipologia indicata dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto, il rendiconto deve essere considerato regolare.

19. Moderati per Lagalla

In data 2 marzo 2023 (oltre il termine di legge) il delegato di lista, Vincenzo Fricano, ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

20. Democrazia Cristiana

In data 8 marzo 2023 (oltre il termine di legge) il delegato di lista, Giuseppe Enea, ha trasmesso un rendiconto attestante entrate da liberi contributi, per i quali sono indicate le generalità dei contribuenti, per euro 4.000,00 e spese per euro 3.827,92.

Le spese sono supportate dalle relative fatture, non superano il limite previsto e rientrano nella tipologia indicata dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Pertanto, il rendiconto deve essere considerato regolare.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO

